

Tipologia: **LAVORO**
Protocollo: **2009912** Data: **17.07.2012**
Oggetto: **RIFORMA FORNERO: LAVORO A CHIAMATA
(INTERMITTENTE)**
Allegato: **1. Bozza lettera di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro**

RIFORMA FORNERO
LAVORO A CHIAMATA (LAVORO INTERMITTENTE)
Obblighi in vigore dal 18 luglio 2012

Gentile Associato,

La riforma del lavoro attuata con L. 28 giugno 2012 n. 92 con l'art. 1, commi 21 e 22, è intervenuta a modifica/integrazione della disciplina dei contratti di lavoro a chiamata di cui agli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo – in particolare – le novità che di seguito sinteticamente si illustrano:

- è stato modificato il comma 2 dell'art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 (e quindi, parzialmente, i casi di ricorso a tale tipologia contrattuale): a decorrere dal 18 luglio 2012, il contratto di lavoro a chiamata potrà essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età, ovvero con soggetti con meno di 24 anni di età, con la precisazione che, in caso di ricorso al lavoro intermittente con soggetti di età inferiore a 24 anni, le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte (e completate) entro il venticinquesimo anno di età;
- è stato introdotto un obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio; in particolare, la nuova formulazione dell'art. 35 (comma 3bis) statuisce che "prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata con modalità semplificata alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica" (i recapiti utili potranno essere reperiti sul sito www.lavoro.gov).

La disciplina della prescritta comunicazione preventiva entra in vigore con la legge, atteso che l'introduzione di diversi ed ulteriori strumenti di comunicazione ("*in funzione dello sviluppo delle tecnologie*", chiarisce la novella) è rimessa ad apposito Decreto non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che **potrà** essere emanato di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione (la legge, tuttavia, non individua i tempi di emanazione del predetto decreto). In caso di mancata ottemperanza al prescritto obbligo di comunicazione, la legge prevede l'applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa – alla quale non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23.04.2004, n. 124 - di importo variabile da un minimo di 400,00 € ad un massimo di 2.400,00 €.

(In allegato, bozza di comunicazione preventiva di assunzione a norma del comma 3bis dell'art. 35 D.Lgs. n. 276/2003).

La norma chiarisce, da ultimo, che i contratti di lavoro a chiamata già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 – e quindi sottoscritti prima del 18 luglio 2012 – che non siano compatibili con la nuova disciplina, cesseranno di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Immediatamente operative, invece, sono le disposizioni disciplinanti l'obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, le quali pertanto troveranno immediata applicazione anche con riferimento a contratti di lavoro a chiamata già in essere alla data del 18 luglio 2012.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione, cordiali saluti.

per ASSOSNAI

I consulenti Lavoro

Rag. Antonio Palmisano Avv. Enrico Claudio Schiavone

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.